



Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio Attilia la quale deduceva che, a seguito della cessazione della relazione con il ricorrente, egli aveva posto in essere condotte minacciose e persecutorie nei suoi confronti, in ragione delle quali ella lo aveva denunciato in più occasioni; che costui si era sempre disinteressato del figlio, sia sotto il profilo affettivo che economico.

Concludeva quindi per l'affidamento esclusivo a sé del minore Pasquale, diritto-dovere di visita paterno da esercitarsi alla sua presenza, o quella di un suo familiare, una volta alla settimana, con esclusione del pernottamento presso il padre, contributo paterno al mantenimento del figlio da determinarsi in euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del 24.3.2021 venivano sentite le parti e il Collegio, con ordinanza del 31.3.2021, disponeva, in via provvisoria e urgente, l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre, diritto-dovere del padre di frequentare il minore presso i SS competenti per territorio, secondo un calendario dagli stessi predisposto, con incontri almeno bisettimanali, e previsione di un contributo a carico del per il mantenimento del figlio di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del 14.7.2021, il Tribunale nominava quale curatore speciale del minore l'avv. la quale, nel costituirsi in giudizio chiedeva affidarsi il minore in via esclusiva alla madre.

All'udienza del 2.2.2022 veniva richiesta relazione aggiornata ai SS della VI Municipalità del Comune di Napoli in ordine alla prosecuzione degli incontri padre-figlio, nonché in merito alle riscontrate capacità genitoriali del , e all'udienza del 12.10.2022, acquisita relazione dei Servizi Sociali, VI Municipalità e dopo breve discussione, il Collegio riservava la decisione.

#### OSSERVA

Giova premettere che con l'atto introduttivo del presente giudizio Salvatore , premesso che dalla relazione con la resistente era nato, il 4.7.2017, il figlio Pasquale, e che, sin dall'interruzione della convivenza, egli aveva incontrato grandi difficoltà nel vederlo, a causa dell'opposizione della , chiedeva che il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, e regolamentazione del suo diritto-dovere di visita.

Attilia dal canto suo, insisteva per l'affidamento esclusivo del minore, sull'assunto del sostanziale disinteresse, sia affettivo che economico, manifestato dal

ricorrente nei riguardi del figlio, con previsione a suo carico di un contributo per il mantenimento di Pasquale.

Orbene, con ordinanza del 31.3.2021, il Tribunale ha stabilito, in via provvisoria, l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, e diritto di visita paterno da esercitarsi presso i SS competenti, atteso che costui, in udienza, aveva dichiarato di non vedere il figlio da quando si era interrotta la relazione con la , in ragione dell'opposizione di costei e delle minacce ricevute da parte del suo nuovo compagno.

Tanto premesso, nel corso del giudizio sono pervenute plurime relazioni dei SS incaricati della gestione degli incontri padre-figlio, le quali hanno evidenziato la discontinuità della presenza del La Volla agli incontri stabiliti, ragione per la quale gli stessi sono stati sospesi a far data dal luglio 2022.

Tanto premesso, per ragioni di ordine logico-sistematico deve essere anzitutto esaminata la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore formulata dalla resistente.

Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla "bigenitorialità" costituiscono principi generali dell'ordinamento.

In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011).

L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poichè avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.

La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di

manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).

Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba essere disposto, in modifica del precedente regime provvisorio di affidamento condiviso, l'affidamento esclusivo di Pasquale alla madre, come richiesto, all'udienza del 12.10.2022, sia dal curatore speciale del minore, che dal PM, quest'ultimo così non coltivando la precedente richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente, la quale deve dunque ritenersi in concreto abbandonata nel presente giudizio.

Quanto al disposto regime di affidamento esclusivo del minore alla madre, il complessivo comportamento del ricorrente, sia quello posto in essere da costui al momento della disgregazione del nucleo familiare, che quello tenuto in corso di giudizio, soprattutto dopo la provvisoria regolamentazione condivisa della responsabilità genitoriale, depongono per tale soluzione.

Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che non è contestato che i' abbia manifestato nel corso del tempo scarso interesse per la crescita morale e materiale del figlio, in quanto, per sua stessa ammissione, egli non ha mai contribuito al suo mantenimento dopo la fine della relazione affettiva con la , e non lo ha visto per circa due anni dalla cessazione della loro convivenza, seppur, a suo dire, in ragione di condotte ostative della resistente.

Per altro verso, nelle plurime relazioni dei SS della VI Municipalità del Comune di Napoli, in atti, si dà conto che i' non ha mai rispettato il calendario stabilito dal servizio per l'effettuazione degli incontri protetti con il figlio, persistendo altresì nell'omettere qualsiasi forma di contribuzione economica al mantenimento di quest'ultimo.

Il ricorrente, peraltro, dopo essere comparso alla prima udienza, ha sostanzialmente abbandonato il presente giudizio.

Dalle complessive risultanze discende, quindi, l'oggettiva carenza di competenze genitoriali del \_\_\_\_\_, il quale ha dimostrato un persistente disinteresse sia morale che economico in relazione alla crescita del figlio.

Per le ragioni sopra esposte, va quindi disposto l'affidamento esclusivo di Pasquale alla madre.

Per quanto concerne le modalità di visita del minore da parte del padre, appare opportuno, in ragione del vissuto di Pasquale e del protratto disinteresse paterno, che gli incontri tra costui e il figlio avvengano attraverso la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio in base al luogo di residenza del minore, ai quali il padre potrà rivolgersi per una ripresa graduale degli incontri in ambiente protetto con il figlio, fermo restando l'opportunità di nuova valutazione di tempi e modalità, anche in rapporto alla crescita di Pasquale, laddove il ricorrente si renda disponibile alla doverosa frequentazione del minore, e alla consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile, non certo esauribile in qualche sporadica visita o telefonata, comunque allo stato persino carente.

Pertanto, in ordine al diritto di visita paterno, considerato che il rapporto fra il minore e il genitore non convivente appare allo stato gravemente discontinuo, non si ritiene proficuo adottare una disciplina scandita da modalità e tempi prefissati o rigidi, e dunque predisporre un calendario minimo di incontri verosimilmente destinato a restare astratta statuizione, che non si addice alla situazione di fatto attuale, e potrebbe riverberarsi negativamente sul piano psicologico per il figlio, lasciando piuttosto alla libera iniziativa paterna la possibilità di vedere il bambino, frequentazione che, qualora come auspicabile egli volesse intraprendere, dovrà necessariamente articolarsi con gradualità e svolgersi almeno inizialmente in ambiente protetto, secondo tempi e modalità rimessi alla mediazione professionale dei SS competenti per territorio, ai quali il ricorrente potrà rivolgersi per la concreta attuazione.

Occorre, poi, rilevare che l'obbligo dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli, scaturente dalla filiazione, non viene meno nei casi di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale, in quanto ciascuno di essi è tenuto, ai sensi dell'art.316 bis cod. civ., a concorrere al mantenimento del figlio in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo.

Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337 ter cod. civ. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo ovvero potenziale

da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Orbene, mentre il \_\_\_\_\_ ha dichiarato in udienza di essere disoccupato e di percepire reddito di cittadinanza per euro 800 mensili, la \_\_\_\_\_ ha riferito di percepire anch'ella il reddito di cittadinanza per euro 900 mensili.

Sulla scorta di tali elementi, e tenendo conto delle esigenze del minore, di 5 anni, deve essere posto definitivamente a carico del \_\_\_\_\_, a titolo di contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di euro 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese mediche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive.

Le spese processuali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto si pongono a carico del ricorrente, mentre quelle relative al compenso del nominato curatore speciale del minore, avv. \_\_\_\_\_, si pongono a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, trattandosi di incarico svolto nell'interesse superiore del minore, rispetto al quale non può configurarsi soccombenza in senso tecnico.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- a) dispone l'affidamento esclusivo del minore Pasquale alla madre;
- b) dispone che il figlio incontri il padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
- c) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- d) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive, occorrente per il minore;
- e) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte resistente, che liquida in euro \_\_\_\_\_ per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge;

f) condanna entrambe le parti, ciascuna al 50%, al pagamento del compenso a favore del curatore speciale, liquidato in euro oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.10.2022.

Il Presidente

Avv. Pier Luigi Piscitelli - Napoli - [www.studiolegalepiscitelli-napoli.com](http://www.studiolegalepiscitelli-napoli.com)